



PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GPI S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL 28
APRILE 2023 IN UNICA CONVOCAZIONE

1° punto all'ordine del giorno - parte straordinaria

Modifica degli articoli 6.4, 6.6 (Capitale sociale e azioni), 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 13.15, 13.17, 17.2 (Consiglio di Amministrazione), 21.6 (Nomina del Collegio sindacale) e 30.4 (Ulteriori disposizioni transitorie) dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

GPI SpA
I-38123 Trento (TN). Via Ragazzi del '99, n. 13
T +39 0461 381515 / F +39 0461 381599
info@gpi.it / PEC gpi@pec.gpi.it
R.I. TN | C.F. | P.I. 01944260221
R.E.A. C.C.I.A.A. TN nr 189428
Cap. Soc. Euro 13.890.324,40 i.v.



Azienda con sistemi di gestione certificati da DNV
ISO 37001 – ISO/IEC 27001 – ISO/IEC 20000-1
ISO 13485 – ISO 18295 – SA 8000 – ISO 22301:2019
Cyber Essentials (Certification Europe)

www.gpi.it

Modifica degli articoli 6.4, 6.6 (Capitale sociale e azioni), 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 13.15, 13.17, 17.2 (Consiglio di Amministrazione), 21.6 (Nomina del Collegio sindacale) e 30.4 (Ulteriori disposizioni transitorie) dello Statuto sociale vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione per illustrare le proposte di modifica dello Statuto sociale vigente.

1. PROPOSTE DI MODIFICA

Le modifiche di seguito proposte prevedono una riformulazione degli artt. 13 (con riferimento alla procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione), 17 (con riferimento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria) e dell'art. 30 (per armonizzare le disposizioni transitorie alle proposte di modifica dell'art. 13).

Si tratta, in ogni caso, di modifiche di natura prevalentemente formale volte, per lo più, alla semplificazione delle disposizioni statutarie, ovvero a chiarirne la portata.

In particolare:

Art. 13.6: si propone di eliminare il secondo periodo della lett. B) in quanto norma ormai inapplicabile ai prossimi rinnovi del Consiglio di Amministrazione;

Art. 13.10: si propone di specificare che, ai fini della nomina del decimo componente del Consiglio di Amministrazione, quale espressione della minoranza, la lista nella quale esso è stato candidato non debba essere in alcun modo collegata, neppure indirettamente, non solo con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ma anche con i soci che hanno presentato o votato la "Lista istituzionale";

Art. 13.15: si propone di semplificare la procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui (i) nessun azionista abbia presentato alcuna lista ovvero (ii) non sia possibile per qualsiasi motivo, procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 13 dello Statuto.

Si propone, a tal fine, di eliminare il 2° ed il 3° periodo.

Art. 17.2: si propone di specificare che, in caso di riunione del Consiglio di Amministrazione in forma totalitaria, nessuno, tra i Consiglieri ed i Sindaci effettivi in carica, si oppone alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30.4: si propone di eliminare il richiamo all'art. 13.15, 2° e 3° periodo, per il quale viene proposta la cancellazione.

Inoltre, con l'occasione, sono state apportate modifiche agli artt. 6.4 e 6.6 per adeguamento normativo, all'art. 13.5 per semplificare la disposizione statutaria, agli artt. 13.7 e 21.6 ai fini di un miglior coordinamento del testo e all'art. 13.17 per mero adeguamento lessicale.

2. ESPOSIZIONE A CONFRONTO DEGLI ARTICOLI DELLO STATUTO SOCIALE MODIFICATI

In conformità con la normativa applicabile, nella presente Relazione Illustrativa le proposte di modifiche dello Statuto sono presentate in forma comparativa, affiancando al testo dei vigenti articoli dello Statuto il testo con evidenziate le proposte di modifica che si intendono apportare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<u>CAPITALE SOCIALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO</u>	<u>CAPITALE SOCIALE - AZIONI - CONFERIMENTI - RECESSO</u>
<u>Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI</u>	<u>Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI</u>
6.4. Ai sensi dell'art. 127-quinquies TUF, ciascuna Azione Ordinaria dà diritto a voto doppio (pertanto a due voti per ogni Azione Ordinaria)	6.4. Ai sensi dell'art. 127-quinquies TUF, ciascuna Azione Ordinaria dà diritto a voto doppio (pertanto a due voti per ogni Azione Ordinaria)

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:	ove siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
<p>(i) il diritto di voto relativo a una medesima azione sia appartenuto al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante, quale piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto dell'azione (il "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo Continuativo"), precisandosi che nel computo del Periodo Continuativo: (a) andrà computata anche la titolarità del Diritto reale Legittimante anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale (come <i>infra</i> definito), purché non precedente al 29 dicembre 2016, data in cui hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (b) andrà altresì computato, senza soluzione di continuità, il periodo in cui il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto di cui sopra in virtù di un Diritto Reale Legittimante su azioni di altra categoria, precedentemente emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Data di Quotazione") e che siano state convertite in Azioni Ordinarie prima o in coincidenza di tale data;</p>	<p>(i) il diritto di voto relativo a una medesima azione sia appartenuto al medesimo soggetto in virtù di un diritto reale legittimante, quale piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto dell'azione (il "Diritto Reale Legittimante") per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi (il "Periodo Continuativo"), precisandosi che nel computo del Periodo Continuativo: (a) andrà computata anche la titolarità del Diritto reale Legittimante anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale (come <i>infra</i> definito), purché non precedente al 29 dicembre 2016, data in cui hanno avuto inizio le negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (b) andrà altresì computato, senza soluzione di continuità, il periodo in cui il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto di cui sopra in virtù di un Diritto Reale Legittimante su azioni di altra categoria, precedentemente emesse dalla Società, purché aventi diritto di voto, già esistenti prima della data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (la "Data di Quotazione") e che siano state convertite in Azioni Ordinarie prima o in coincidenza di tale data;</p>
<p>(ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata: (a) dall'iscrizione continuativa, per il Periodo Continuativo nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente Articolo 6 (l' "Elenco Speciale"), nonché dalle comunicazioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 44, del Provvedimento unico sul <i>post-trading</i> della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, attestanti la titolarità del Diritto Reale Legittimante; oppure (b) nel caso di cui al precedente paragrafo (i) lettera (a), dall'iscrizione continuativa (inferiore a ventiquattro mesi) nell'Elenco Speciale, nonché dalle comunicazioni previste, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 44, del Provvedimento unico sul <i>post-trading</i> della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, attestanti la titolarità del Diritto Reale Legittimante anche per il periodo anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale.</p>	<p>(ii) la ricorrenza del presupposto sub (i) sia attestata: (a) dall'iscrizione continuativa, per il Periodo Continuativo nell'elenco speciale appositamente istituito e disciplinato dal presente Articolo 6 (l' "Elenco Speciale"), nonché dalle comunicazioni previste dal Provvedimento unico sul <i>post-trading</i> della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, attestanti la titolarità del Diritto Reale Legittimante; oppure (b) nel caso di cui al precedente paragrafo (i) lettera (a), dall'iscrizione continuativa (inferiore a ventiquattro mesi) nell'Elenco Speciale, nonché dalle comunicazioni previste dal Provvedimento unico sul <i>post-trading</i> della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, attestanti la titolarità del Diritto Reale Legittimante anche per il periodo anteriore alla data di iscrizione nell'Elenco Speciale.</p>
6.6 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggioranza del diritto di voto.	6.6 La Società istituisce e tiene presso la sede sociale, con le forme e i contenuti previsti dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, l'Elenco Speciale, cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggioranza del diritto di voto.
Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Statuto dovrà presentare apposita istanza, allegando la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 2, del Provvedimento unico sul <i>post-trading</i> della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, la titolarità del Diritto Reale Legittimante.	Al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Speciale, il soggetto legittimato ai sensi del presente Statuto dovrà presentare apposita istanza, richiedendo la comunicazione prevista dal Provvedimento unico sul <i>post-trading</i> della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato, la titolarità del Diritto Reale Legittimante.

Eliminato: , rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 44, del

Eliminato: , rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 44, del

Eliminato: allegando

Eliminato: dall'articolo 44, comma 2, del

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante finale e della relativa catena di controllo.	Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante finale e della relativa catena di controllo.
Ai fini del conseguimento della maggioranza del voto il soggetto legittimato dovrà altresì presentare la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 3, del Provvedimento unico sul <i>post-trading</i> della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato.	▼
La maggioranza può essere richiesta anche solo per parte delle azioni cui avrebbe diritto il titolare del Diritto Reale Legittimante.	La maggioranza può essere richiesta anche solo per parte delle azioni cui avrebbe diritto il titolare del Diritto Reale Legittimante.
La Società può adottare un regolamento che disciplini le modalità attuative del voto maggiorato.	La Società può adottare un regolamento che disciplini le modalità attuative del voto maggiorato.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Articolo 13 - NOMINA - CESSAZIONE - SOSTITUZIONE	Articolo 13 - NOMINA - CESSAZIONE - SOSTITUZIONE
13.5 Ogni lista deve prevedere ed identificare un numero di Amministratori Indipendenti adeguato affinché la Società possa conformarsi alla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, avuto riguardo al numero dei candidati indicati nella lista nonché al segmento di quotazione delle azioni della Società. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.	13.5 Ogni lista deve prevedere ed identificare un numero di Amministratori Indipendenti adeguato affinché la Società possa conformarsi alla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente, avuto riguardo al numero dei candidati indicati nella lista nonché al segmento di quotazione delle azioni della Società.▼
13.6 Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi tenuto conto del criterio che segue:	13.6 Per il periodo di applicazione della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di equilibrio tra i generi, ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a tre deve prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi tenuto conto del criterio che segue:
A) le liste che presentino un numero di candidati pari a tre, devono prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi;	A) le liste che presentino un numero di candidati pari a tre, devono prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi;
B) le liste che presentino un numero di candidati superiore a tre, devono prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartenga almeno i due quinti (arrotondati per eccesso in caso di numero frazionario) dei candidati in essa contenuti. In sede di prima applicazione, la quota rappresentata dal genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto, arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario.	B) le liste che presentino un numero di candidati superiore a tre, devono prevedere la presenza di candidati di entrambi i generi in modo che al genere meno rappresentato appartenga almeno i due quinti (arrotondati per eccesso in caso di numero frazionario) dei candidati in essa contenuti.▼
13.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.	13.7 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche <u>con le modalità di cui all'art. 13.4 che precede</u> , e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente.
13.10 A partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'inizio del Primo Periodo, l'elezione del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:	13.10 A partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo all'inizio del Primo Periodo, l'elezione del consiglio di amministrazione avviene secondo quanto di seguito disposto:

Eliminato: Ai fini del conseguimento della maggioranza del voto il soggetto legittimato dovrà altresì presentare la comunicazione prevista dall'articolo 44, comma 3, del Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018, come di volta in volta modificato.

Eliminato: In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al presente paragrafo, la lista si considera come non presentata.

Eliminato: In sede di prima applicazione, la quota rappresentata dal genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto

Eliminato: arrotondata per eccesso in caso di numero frazionario

Eliminato: tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
(a) non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del precedente Articolo 13.2;	(a) non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse, stabilita ai sensi del precedente Articolo 13.2;
(b) 9 (nove) amministratori sono tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, salvo che (x) durante il Primo Periodo, siano presentate una o più liste con le caratteristiche di cui sub (c), e in tal caso dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti 7 (sette) amministratori o (y) durante il Secondo Periodo, siano presentate una o più liste di cui sub (d), e in tal caso dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti 8 (otto) amministratori nel caso infra previsto sub (d) (yy) e 7 (sette) amministratori nel caso infra previsto sub (d) (xx);	(b) 9 (nove) amministratori sono tratti dalla lista che è risultata prima per numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, salvo che (x) durante il Primo Periodo, siano presentate una o più liste con le caratteristiche di cui sub (c), e in tal caso dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti 7 (sette) amministratori o (y) durante il Secondo Periodo, siano presentate una o più liste di cui sub (d), e in tal caso dalla lista che è risultata prima per numero di voti vengono tratti 8 (otto) amministratori nel caso infra previsto sub (d) (yy) e 7 (sette) amministratori nel caso infra previsto sub (d) (xx);
c) durante il Primo Periodo, 2 (due) amministratori sono tratti da quella tra le liste presentate da uno o più Soci Istituzionali che abbia conseguito il maggior numero di voti (la "Lista Istituzionale");	c) durante il Primo Periodo, 2 (due) amministratori sono tratti da quella tra le liste presentate da uno o più Soci Istituzionali che abbia conseguito il maggior numero di voti (la "Lista Istituzionale");
d) durante il Secondo Periodo, (xx) 2 (due) amministratori sono tratti dalla Lista Istituzionale - ove presentata e sempre che la Lista Istituzionale sia stata proposta da uno o più Soci Istituzionali titolari singolarmente di una partecipazione almeno pari al 15 (quindici) % del capitale sociale della Società ovvero (yy) 1 (un) amministratore è tratto dalla Lista Istituzionale - ove presentata e sempre che la Lista Istituzionale sia stata proposta da uno o più Soci Istituzionali titolari singolarmente di una partecipazione almeno pari alla Soglia Minima di Riferimento ma inferiore al 15 (quindici) % del capitale sociale della Società ;	d) durante il Secondo Periodo, (xx) 2 (due) amministratori sono tratti dalla Lista Istituzionale - ove presentata e sempre che la Lista Istituzionale sia stata proposta da uno o più Soci Istituzionali titolari singolarmente di una partecipazione almeno pari al 15 (quindici) % del capitale sociale della Società ovvero (yy) 1 (un) amministratore è tratto dalla Lista Istituzionale - ove presentata e sempre che la Lista Istituzionale sia stata proposta da uno o più Soci Istituzionali titolari singolarmente di una partecipazione almeno pari alla Soglia Minima di Riferimento ma inferiore al 15 (quindici) % del capitale sociale della Società ;
e) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b) a prescindere dalla presentazione, durante il Primo Periodo o il Secondo Periodo, a seconda del caso, delle liste di cui alle precedenti lettere (c) e (d) e dai voti ottenuti da dette liste e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b). Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.	e) il rimanente amministratore da eleggere è tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti dopo quella di cui alla precedente lettera (b) a prescindere dalla presentazione, durante il Primo Periodo o il Secondo Periodo, a seconda del caso, delle liste di cui alle precedenti lettere (c) e (d) e dai voti ottenuti da dette liste e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera (b), c) e d). Qualora un soggetto che risulti collegato ad uno o più azionisti di riferimento abbia votato per una lista di minoranza, l'esistenza di tale rapporto assume rilievo solo se il voto sia stato determinante per l'elezione dell'amministratore.
13.15 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo 13, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di Amministratori Indipendenti, e di equilibrio tra i generi e fermo restando quanto previsto al	13.15 Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del consiglio di amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo 13, i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza relativa dei voti ivi rappresentati, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, e comunque in modo da assicurare il rispetto della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente in materia di Amministratori Indipendenti, e di equilibrio tra i

Eliminato: a

Eliminato: a

Eliminato: a

Eliminato: e

Eliminato: a

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
successivo Articolo 13.17. Qualora siano comunque presentate una o più liste e nessuna ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea, ma almeno un numero di voti pari alla partecipazione al capitale sociale necessaria per presentare una lista ai sensi del precedente art. 13.2:	generi e fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13.17.
(A) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista (xx) da detta lista sarà tratto un amministratore, a meno che detta lista non corrisponda alla Lista Istituzionale di cui all'art. 13.10, lett. (c) da cui saranno tratti 2 (due) amministratori e (yy) i restanti amministratori saranno nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza di legge;	▼
(B) nel caso in cui siano state presentate due o più liste, tra cui la Lista Istituzionale, (xx) dalla Lista Istituzionale saranno tratti 2 (due) o 1 (uno) amministratori (a seconda che si tratti di Primo o Secondo Periodo) ai sensi del precedente art. 13.10, lett. (c) o (d) e (yy) i restanti amministratori saranno nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza di legge.	▼
(C) nel caso in cui siano state presentate due o più liste, ma non la Lista Istituzionale, (xx) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto un amministratore e (yy) i restanti amministratori saranno nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza di legge.	▼
È fatto salvo quanto disposto per l'assemblea di seconda convocazione dall'art. 2369, quarto	▼
13.17 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi. In particolare:	13.17 In caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione mediante cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi. In particolare:
(a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato purché (i) sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica e (ii) siano rispettate le disposizioni, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi;	(a) se l'amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto per cooptazione nell'ambito dei candidati appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato purché (i) sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica e (ii) siano rispettate le disposizioni, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigenti in materia di equilibrio tra i generi;
(b) se sia cessato un Amministratore Indipendente, il consiglio di amministrazione, in quanto possibile, nominerà il sostituto per cooptazione nell'ambito dei candidati indipendenti appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato purché, anche in questo caso (i) sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica e (ii) siano rispettate le disposizioni anche regolamentari, <i>pro tempore</i> vigenti in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio di generi;	(b) se sia cessato un Amministratore Indipendente, il consiglio di amministrazione, in quanto possibile, nominerà il sostituto per cooptazione nell'ambito dei candidati indipendenti appartenenti alla medesima lista dell'amministratore cessato purché, anche in questo caso (i) sia al momento eleggibile e disposto ad accettare la carica e (ii) siano rispettate le disposizioni anche regolamentari, <i>pro tempore</i> vigenti in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi;
(c) se non residuano dalla lista di cui alle precedenti lettera (a) o (b), a seconda del caso di specie, candidati non eletti in precedenza,	(c) se non residuano dalla lista di cui alle precedenti lettera (a) o (b), a seconda del caso di specie, candidati non eletti in precedenza,

Eliminato: Qualora siano comunque presentate una o più liste e nessuna ottenga la maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea, ma almeno un numero di voti pari alla partecipazione al capitale sociale necessaria per presentare una lista ai sensi del precedente art. 13.2:

Eliminato: (A) nel caso in cui sia stata presentata una sola lista (xx) da detta lista sarà tratto un amministratore, a meno che detta lista non corrisponda alla Lista Istituzionale di cui all'art. 13.10, lett. (c) da cui saranno tratti 2 (due) amministratori e (yy) i restanti amministratori saranno nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza di legge;

Eliminato: (B) nel caso in cui siano state presentate due o più liste, tra cui la Lista Istituzionale, (xx) dalla Lista Istituzionale saranno tratti 2 (due) o 1 (uno) amministratori (a seconda che si tratti di Primo o Secondo Periodo) ai sensi del precedente art. 13.10, lett. (c) o (d) e (yy) i restanti amministratori saranno nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza di legge.

Eliminato: (C) nel caso in cui siano state presentate due o più liste, ma non la Lista Istituzionale, (xx) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sarà tratto un amministratore e (yy) i restanti amministratori saranno nominati dall'assemblea con le modalità ordinarie e la maggioranza di legge.

Eliminato: È fatto salvo quanto disposto per l'assemblea di seconda convocazione dall'art. 2369, quarto

Eliminato: d

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
ovvero le modalità non consentano, ai sensi delle disposizioni, anche regolamentari, <i>pro tempore vigenti</i> , il rispetto della presenza nel consiglio di amministrazione di un numero minimo di Amministratori Indipendenti nonché delle disposizioni, anche regolamentari, <i>pro tempore vigenti</i> in materia di equilibrio tra i generi, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere (a) e (b), nel rispetto della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi.	ovvero le modalità non consentano, ai sensi delle disposizioni, anche regolamentari, <i>pro tempore vigenti</i> , il rispetto della presenza nel consiglio di amministrazione di un numero minimo di Amministratori Indipendenti nonché delle disposizioni, anche regolamentari, <i>pro tempore vigenti</i> in materia di equilibrio tra i generi, ovvero nel caso in cui, al momento dell'elezione, non siano state presentate liste, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione degli amministratori cessati senza l'osservanza di quanto stabilito alle precedenti lettere (a) e (b), nel rispetto della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi.
La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con votazione a maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea senza vincolo di lista, ma fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi.	La nomina assembleare di amministratori in sostituzione di amministratori cessati dalla carica, anche in seguito a cooptazione dei medesimi, è liberamente effettuata con votazione a maggioranza relativa dei voti rappresentati in assemblea senza vincolo di lista, ma fermo restando l'obbligo di rispettare la normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> in materia di Amministratori Indipendenti e di equilibrio tra i generi.
ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI	ARTICOLO 17 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI
17.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione al domicilio di ciascuno amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.	17.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione al domicilio di ciascuno amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza.
In caso di assenza, indisponibilità o impedimento del Presidente e dell'amministratore delegato, la convocazione è fatta dal Vice Presidente, se nominato. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, pur in mancanza di formale convocazione, qualora partecipino alla riunione tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.	In caso di assenza, indisponibilità o impedimento del Presidente e dell'amministratore delegato, la convocazione è fatta dal Vice Presidente, se nominato. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, pur in mancanza di formale convocazione, qualora partecipino alla riunione tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica <u>e nessuno di loro si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.</u>
COLLEGIO SINDACALE - REVISORE LEGALE DEI CONTI - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	COLLEGIO SINDACALE - REVISORE LEGALE DEI CONTI - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Articolo 21 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE	Articolo 21 - NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
21.6 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea, e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> . Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soggetti che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> , si applicherà quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> .	21.6 Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società, anche <u>con le modalità di cui all'art. 21.4 che precede</u> , e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> . Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soggetti che risultino collegati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> , si applicherà quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore vigente</i> .
DISPOSIZIONI GENERALI	DISPOSIZIONI GENERALI

Formattato: Tipo di carattere: 9 pt

Formattato: Tipo di carattere: 9 pt

Eliminato: tramite un mezzo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 30 - ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Articolo 30 - ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
30.4 Le disposizioni di cui agli artt. 11.7, 13.10(b)(y), 13.10(d), 13.15 secondo e terzo periodo, 13.16, 15.3 (fermo restando quanto specificamente indicato nei precedenti artt. 30.1 e 30.3), 16.3(B), 17.6(B), 29 e 30 del presente Statuto decadono automaticamente senza necessità di alcuna delibera assembleare o presa d'atto del Consiglio di Amministrazione al termine del Secondo Periodo.	30.4 Le disposizioni di cui agli artt. 11.7, 13.10(b)(y), 13.10(d), 13.16, 15.3 (fermo restando quanto specificamente indicato nei precedenti artt. 30.1 e 30.3), 16.3(B), 17.6(B), 29 e 30 del presente Statuto decadono automaticamente senza necessità di alcuna delibera assembleare o presa d'atto del Consiglio di Amministrazione al termine del Secondo Periodo.

Eliminato: 13.15 secondo e terzo periodo,

3. INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

* . * . *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti - parte straordinaria - di Gpi S.p.A., del 28 aprile 2023:

- vista la "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione" e le proposte ivi contenute

DELIBERA

- 1) di modificare, gli articoli 6.4, 6.6 (Capitale sociale e azioni), 13.5, 13.6, 13.7, 13.10, 13.15, 13.17, 17.2 (Consiglio di Amministrazione), 21.6 (Nomina del Collegio sindacale) e 30.4 dello Statuto Sociale, secondo il "Testo Proposto" nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso per esso al Presidente, al Vice presidente ed all'Amministratore delegato pro-tempore in carica, disgiuntamente fra loro ed anche - nei limiti applicabili - per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare a quanto deliberato ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".